

1
ORIGINALE

COMUNE DI CONDOFURI - Prov. di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Istituzione Servizi Sociali Comunali - deliberazione GM n.124 del 04.08.1998 - protocollo di intesa con altre Amministrazioni pubbliche e soggetti privati - approvazione regolamento dei Servizi Sociali - convenzione cooperativa Alimos -

L'anno duemila, addi quindici del mese di luglio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato come da avviso prot. 3897 del 07.07.2000, nelle persone seguenti:

1	Nucera Giovanni Saverio - Presidente	Si	10	Barreca Giuseppe	Si
2	Sgro Antonino	Si	11	Nucera Francesco	Si
3	Casile Antonino P.	Si	12	Paone Maria Teresa	No
4	Maisano Bruno	Si	13	Gurnari Antonio S.	Si
5	Nucera Sebastiano	Si	14	Denisi Beniamino	No
6	Paino Domenico	Si	15	Manti Francesco Mario	Si
7	Iaria Maurizio	Si	16	Girolamo Mangiola	Si
8	Altomonte Giovanni	No	17	Mafri Giovanni	Si
9	Santarnecchi Felice	Si	----	-----	-----

Presenti: 14

Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Gatto Costantino.

Il Sindaco, Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Viste la legge 8.6.1990, n.142 e la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 del 7.6.1990; dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi della legge 142/90, per come dietro riportati e sottoscritti;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Illustra con apposita relazione il Vicesindaco Paino. La relazione si allega sub "A".

Il Cons.re Mangiola interviene: "Chiedo che sia acquisita la disponibilità finanziaria e chiediamo il ritiro della proposta e che venga riportata alla prossima seduta."

Il Cons.re Mafri, interviene e chiede che sia spostata la discussione al prossimo consiglio affinché ognuno sia meglio informato.

Il Cons.re Sgro interviene: "Io ritengo che questo regolamento è importante, studiato nei minimi particolari, certamente darò il mio supporto fino a dove sono in grado. C'è il mio voto a favore per questo regolamento. Però devo dire con mio grande rammarico che ho avuto parecchi reclami e segnalazioni perché le pratiche per il sostegno alle famiglie bisognose da parecchio tempo sono ferme e attribuisco la responsabilità a chi gestisce il settore. Io sollecito il Sindaco ad intervenire."

Il Cons.re Mafri: "propongo di portare in un Consiglio solo questo argomento, perché questo argomento è molto interessante e propositivo."

Il Cons.re Gurnari si unisce alla richiesta di far slittare la discussione ad altro Consiglio al fine di poterne discutere meglio al fine di poter manifestare il migliore consenso.

Il Sindaco mette ai voti la proposta:

Favorevoli: 9

Astenuti: nessuno.

Contrari 4 (Manti, Mangiola, Mafri, Gurnari)

Dichiarazione di voto: Mangiola: "La dichiarazione di voto contraria del gruppo di minoranza è dovuto al fatto che essendo formulato in una maniera poco trasparente il punto all'ordine del giorno, infatti si parla di istituzione dei servizi, prima e poi di approvazione del regolamento del servizio, siccome sull'atto mancano i pareri della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio e non sono

stati fatti degli adempimenti a monte dell'atto, quali la modificazione e l'integrazione delle dichiarazioni programmatiche politiche e quindi l'indirizzo dato dalla Giunta al funzionario e l'attribuzione delle relative risorse disponibili. Per queste motivazioni votiamo contro".

Il Sindaco chiude il dibattito ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta.

Tanto premesso,

vista la legge n. 381 del 07.11.1991;

vista la deliberazione GM n. 124 del 04.08.1998, con la quale si avviava la sperimentazione di un Servizio Sociale comunale basato sulla cooperazione con le altre Pubbliche Amministrazioni interessate al recupero ed alla prevenzione del fabbisogno delle fasce deboli della popolazione locale;

visto il protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune e le Pubbliche Amministrazioni ed i privati interessati di cui alla delibera del Commissario Prefettizio n. 22 del 18.02.1999;

dato atto che a fondamento di questo tipo di intervento sociale si pone l'esigenza del reinserimento e formazione lavorativa dei soggetti svantaggiati e/o bisognosi di assistenza domiciliare, familiare e psicologica;

che il reinserimento lavorativo viene attuato e reso possibile dalla collaborazione tra il Comune e i soggetti privati abilitati a questo genere di interventi, mediante l'affidamento in convenzione di servizi comunali finalizzati a garantire la base occupazionale sulla quale innestare gli specifici modi e tipologie di assistenza sociale individuale per i soggetti beneficiari;

che tale collaborazione possa avvenire, nelle forme di legge di cui all'allegato schema di regolamento;

visto l'allegato schema di regolamento composto da n. 21 articoli, che prevede le forme di collaborazione con i soggetti privati abilitati per il reinserimento sociale delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate, le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie assentibili a favore dei privati che collaborano per il reinserimento ed a favore dei soggetti bisognosi che seguono e completano il programma di assistenza;

visto l'allegato schema di convenzione che dovrà disciplinare i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati abilitati per il reinserimento sociale degli appartenenti alle fasce deboli;

ritenuto di poter demandare alla Giunta l'adozione dei necessari atti per potenziare l'organizzazione degli Uffici destinati al Servizio, ivi compreso il reperimento di specifiche professionalità da associare in regime di convenzione ex art. 51 comma 7 della legge 142/90;

ritenuto di poter disciplinare il Servizio Sociale che con la presente deliberazione si vuole costituire per come sopra indicato e quindi con applicazione del regolamento allegato e della convenzione tipo;

tanto premesso, con la votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. E' istituito il Servizio Sociale Comunale;
2. Il Servizio è disciplinato dal Regolamento per il Servizio Sociale Comunale, allegato alla presente deliberazione e qui per integralmente riportato e trascritto quale parte integrante e sostanziale dell'atto, composto da n. 21 articoli;
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta approverà con proprio atto un elenco riepilogativo allo stato attuale della normativa di assistenza, che elenca tutti i possibili beneficiari delle provvidenze comunali; tale elenco dovrà essere pubblicizzato nelle opportune forme al fine di dare conoscenza a tutti gli interessati delle possibilità offerte dal Servizio Sociale Comunale;
4. E' demandata alla Giunta l'approvazione di appositi schemi di Regolamento da sottoporre al Consiglio per l'adozione, al fine di disciplinare gli

interventi del Servizio Sociale distintamente per ciascun settore di interesse, sulla base delle differenti tipologie di utenza;

5. E' demandata alla Giunta l'approvazione dello schema tipo di convenzione per l'affidamento a soggetti privati abilitati di attività e servizi e lavori comunali per il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, da redigersi conformemente alle prescrizioni del Regolamento;
6. E' demandata alla Giunta Comunale l'adozione degli atti necessari al potenziamento dell'organizzazione degli uffici destinati al Servizio, la dotazione organica, l'organizzazione dei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni interessate, il reperimento di specifiche professionalità da associare in regime di convenzione ex art. 51 comma 7 legge 142/90, nonché l'adozione dei necessari ed opportuni atti volti a rendere effettiva l'assistenza sociale in favore delle categorie deboli;

A

C.C. del 14-07-2000

Comune di Condofuri
Assessorato ai servizi sociali

Relazione di presentazione della proposta di deliberazione del consiglio comunale di istituzione dei servizi sociali comunali e relativo regolamento

Onorevoli consiglieri,

Siamo oggi chiamati ad esaminare e discutere la proposta di istituzione dei servizi sociali comunali, corredata dell'apposito regolamento di funzionamento.

Al di là dei discorsi di mero contenuto tecnico che probabilmente potrebbero sembrare eccessivi o ridondanti, il fatto è che la proposta odierna compie finalmente il definirsi di un lungo e travagliato iter, durato circa due anni, durante i quali il Servizio Sociale comunale si è già costituito e si è mosso in via sperimentale, dando positivi risultati e creando forti aspettative in capo ai cittadini che, per la prima volta, vedono il nostro Comune uscire dalle logiche del mero assistenzialismo che tanto male ha fatto ai nostri paesi e che, lo si spera, la delibera di oggi contribuirà a debellare definitivamente.

Richiamo i contenuti delle deliberazioni della Giunta n. 124 del 04.08.1998 che ha segnato l'inizio di questo procedimento; il protocollo di intesa firmato con le maggiori amministrazioni pubbliche interessate alle problematiche sociali ed alle forme private di cooperazione ed assistenza che operano sul territorio comunale,, il tutto recepito dalla deliberazione del commissario Prefettizio n. 22 del 1999.

Le tappe di questo iter sono atti di particolare complessità che hanno portato, sul campo, alla costituzione di un servizio che si propone di intervenire sistematicamente alla radice dei problemi sociali, individuando quelle cause di malessere personale e familiare che creano disagi, povertà, malattie, disoccupazione.

In particolare riconosciamo nella disoccupazione il maggiore dei problemi che colpiscono le fasce deboli della popolazione; si possono intuire facilmente le gravi difficoltà di un padre di famiglia che deve provvedere alle problematiche di salute e di educazione dei figli o degli anziani conviventi.

Ecco che il funzionamento del nostro Servizio si ispirerà non più alla logica del contributo occasionale, magari sotto feste, per alleviare o fare finta di alleviare, la disperazione di queste famiglie.

Si prevedono infatti differenti tipologie di interventi diretti, finalizzate a soddisfare bisogni effettivi ed in misura calibrata e proporzionale a ciascun problema, il tutto in maniera trasparente ed immediata; si prevede la creazione di specifici posti di lavoro in cooperazione con i privati che vorranno collaborare, destinati ad offrire occasioni di recupero e reinserimento sociale agli svantaggiati, senza quella che spesso viene vista e forse a ragione, come l'elemosina del momento.

Questa iniziativa rende già da sola il Servizio sociale comunale tra i primi in Italia, perché gli altri Comuni non hanno ancora previsto queste innovative forme di intervento sociale. Abbiamo il plauso ed il sostegno pressante di altre amministrazioni per l'avviamento concreto di queste iniziative e faccio l'esempio

A

del Centro Sociale per Adulti del tribunale di Reggio Calabria che ha collaborato con il nostro Comune in maniera davvero encomiabile.

Devo rilevare che i nostri Comuni, purtroppo, non conoscono le problematiche sociali, come materia ordinaria ed urgente di intervento.

Infatti si è convinti che si possa amministrare solo facendo strade e fogne, come se il Comune si risolvesse nel solo territorio e non fosse invece composto principalmente da famiglie e persone.


Tra queste ce ne sono purtroppo tante che presentano un innumerevole serie di bisogni che solo la collettiva solidarietà può alleviare, sostenere, amorevolmente curare, all'insegna della volontà di costruire una comunità fondata non solo sulla politica o sugli interessi economici ma anche e soprattutto sulla vicinanza ai più deboli ed ai bisognosi.

Interprete di tale ruolo è il servizio Sociale che nel nostro regolamento vede la Giunta ed i funzionari lavorare fianco a fianco oltre i rigidi limiti delle competenze burocratiche, ma in un forte nesso di collaborazione che è ispirato alla lettura continua dei bisogni della popolazione e delle risorse ad essi destinabili.

Ci auguriamo che questo innovativo ed avanzato strumento di cura e di crescita della popolazione e della collettività locale sia ben interpretato non solo dalla nostra Amministrazione ma anche da quelle che verranno, perché è portatore di istanze che vanno al di là del momento politico specifico.

Certi di ottenere il gradimento di tutta la popolazione. Passiamo ora ad illustrare i contenuti del regolamento.

L'Assessore ai servizi sociali,
Domenico Paino.



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO

Il Presente regolamento disciplina l'attività del Servizio Sociale Comunale e le funzioni di assistenza sociale che il Comune eroga, nel rispetto delle previsioni e delle competenze di legge, in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 2, che siano residenti nel Comune oppure, se non residenti, che siano espressamente individuati dalla Giunta Comunale per particolari ragioni di interesse pubblico.

TITOLO PRIMO

SOGGETTI E PROCEDURE

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari delle provvidenze comunali di cui al presente regolamento gli appartenenti alle fasce deboli di cui all' art. 4 della legge n. 381 del 07.11.1991, coloro che appartengono a categorie previste da specifiche norme di legge in materia di assistenza sociale e coloro che, versando in particolari situazioni di bisogno, sono individuati dal Servizio Sociale comunale a norma del successivo articolo 3.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, unitamente agli allegati al bilancio, la Giunta predispone l'ordine delle priorità di interventi sociali di assistenza, individuando, sulla base dei criteri di cui al comma successivo, le categorie di beneficiari che potranno essere ammessi ai programmi del servizio sociale con maggiore possibilità di un positivo risultato, in relazione alle risorse di bilancio.

Tra i soggetti beneficiari di cui al comma uno dovrà essere data prevalenza:

1. A coloro che sono soggetti alla maggiore situazione di bisogno per ragioni di salute, valutata in base alla minore età, alla cronicità e gravità della patologia, ai mezzi familiari di sostentamento anche in relazione al nucleo ed ai conviventi;
 2. Ai portatori di handicap con il minor apporto di ausilio familiare;
 3. Al nucleo familiare con maggiore carico di figli e conviventi ed in stato di disoccupazione;
 4. Alle famiglie i cui nuclei non raggiungono la soglia minima di reddito familiare individuato anno per anno dalla Giunta in sede di deliberazione di cui al comma 2 precedente;
 5. Alle famiglie con anziani conviventi a carico;
 6. Ai soggetti che, al di fuori dei casi precedenti, versino in particolari condizioni di indigenza e non abbiano il supporto familiare;
- I criteri di cui al comma precedente possono essere cumulati.

La Giunta comunale delibera l'ordine delle priorità per l'esercizio in corso applicando i criteri di cui al comma 3, sulla base dei risultati accertati per l'esercizio precedente e sulla base delle risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui al presente regolamento in relazione alle maggiori prevedibili possibilità di riuscita dei programmi di assistenza.

In sede di prima applicazione, o in caso di insufficienza dei dati relativi all'anno precedente, la Giunta delibera l'ordine di priorità sulla sola base delle risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui al presente regolamento in relazione alle maggiori prevedibili possibilità di riuscita dei programmi di assistenza.

ART. 3 - PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il Servizio Sociale comunale individua nominalmente i soggetti beneficiari, in applicazione delle previsioni di legge in materia di assistenza

sociale, dei criteri di cui al presente regolamento ed in applicazione della deliberazione della Giunta di cui all'articolo precedente.

Al fine di cui al punto precedente redige ed aggiorna annualmente una mappa del fabbisogno ove vengono individuati, per nucleo familiare, i soggetti beneficiari, le eventuali cause di disagio sociale, le previsioni di sviluppo in ragione della prevenzione, i provvedimenti di ordine economico e lavorativo che possono essere attuati con successo, i provvedimenti di carattere urbanistico ed abitativo a carattere sanitario che possono rivelarsi utili per l'eliminazione dei fattori di disagio ambientale.

La mappa del fabbisogno è redatta direttamente dall'Ufficio che può avvalersi di collaborazioni esterne, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio, ai soli fini di ricerche ed acquisizioni di dati sul territorio, con le opportune garanzie in ordine alla tutela della riservatezza degli interessati.

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell' art. 7 della legge 142/90 comma 3 e 27 della legge n. 675 del 31.12.1996, i contenuti della mappa del fabbisogno, i dati sensibili raccolti a tal fine, la descrizione delle tipologie delle necessità e delle patologie individuate, sono sottratti al diritto di accesso di cui al regolamento comunale adottato con la deliberazione CC n.68 del 15.11.1997 e soggetti alla disciplina di trattamento di cui all'art. 4 successivo.

Il Responsabile del Servizio Sociale individua ciascun beneficiario del Servizio con atto nominativo che indichi il tipo di patologia o stato di necessità o bisogno, gli estremi di legge per eventuali riferimenti a normativa in tema di assistenza sociale, i tipi di provvedimenti o attività indicati per i programmi di recupero e assistenza e le disposizioni attuative.

L'individuazione nominativa dei soggetti beneficiari può avvenire all'inizio dell'esercizio di riferimento, in via preventiva, oppure per ogni volta che se ne presenti la necessità, ad istanza degli interessati, su segnalazione delle altre Pubbliche Amministrazioni o di privati.

Nell'atto di individuazione del beneficiario deve essere data menzione della fonte che ne ha effettuato la segnalazione secondo quanto espresso al comma precedente e delle attività svolte per accertarne l'effettivo stato di bisogno.

In ordine al regime della pubblicità degli atti di cui al punto precedente si applica la disciplina di cui all' art. 4.

Art. 4 - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL SERVIZIO SOCIALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 142/90 comma 3 e delle disposizioni contenute nella legge n. 675 del 31.12.1996, tutti gli atti, i dati e le informazioni contenuti nella mappa del fabbisogno di cui all'art. 3 precedente, gli atti di individuazione dei soggetti bisognosi di cui all'art. 3 precedente, le relazioni del Servizio Sociale in ordine a ciascun beneficiario, i dati anagrafici, tutte le informazioni inerenti le patologie e gli stati di bisogno dei beneficiari e dei loro familiari entro il terzo grado, sono soggetti alla disciplina di accesso del presente articolo.

A norma dell'art. 27 comma 3 della legge 675/1996, i dati, gli atti, le informazioni quant'altro indicato al comma 1 del presente Regolamento, sono sottratti al diritto di accesso nei limiti in cui contengano direttamente o indirettamente i dati sensibili di cui agli artt. 22 e 23 della legge 675/1996.

Per i casi di cui al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 richiamati, circa il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante.

Negli altri casi, possono accedere e prendere visione o estrarre copia di quanto indicato al comma 1, fatta eccezione per quanto disposto al successivo comma 3:

- a- i legali rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia o convenzionate con il Comune sulla base del protocollo di intesa di cui alla delibera CP n. 22 del 18.02.1999 o provvedimenti successivi ove dovrà essere espressamente fatta menzione della facoltà di cui al presente comma;
- b- i legali rappresentanti dei privati convenzionati a norma del successivo articolo 5 con il Comune sulla base del protocollo di intesa di cui alla

delibera CP-n. 22 del 18.02.1999 o provvedimenti successivi ove dovrà essere espressamente fatta menzione della facoltà di cui al presente comma;

c- i familiari del beneficiario o il beneficiario stesso, esclusivamente in ordine ai documenti, atti, fatti o informazioni inerenti la propria situazione assistenziale;

d- coloro che avendo fatto istanza di ammissione ai programmi del Servizio Sociale ed essendone stati esclusi, intendano tutelare le proprie posizioni di interesse legittimo avvalendosi degli istituti di accesso e partecipazione previsti dalla legge 241/90 e regolamento comunale applicativo;

e- soggetti pubblici e privati che, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere precedenti, intendano effettuare attività di studio scientifico o amministrativo e siano espressamente autorizzati dalla Giunta Municipale con provvedimento motivato che prescriva le modalità specifiche di accesso che garantiscano la riservatezza dei dati, impedendone la divulgazione oltre gli specifici limiti dello studio autorizzato e comunque senza pregiudizio dei dati personali dei beneficiari.

Al di fuori delle istanze di cui ai punti precedenti, il Sindaco può vietare o differire l'accesso ai dati, atti, informazioni e quant'altro indicato al comma 1, dietro relazione motivata dal Responsabile del Servizio Sociale che indichi le ragioni di tutela dei diritti degli interessati o dei terzi eventualmente pregiudicati dalla diffusione dei dati di cui al comma 1.

Il Responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati sensibili a norma della legge 675/96 è il Responsabile del Servizio Sociale.

Art. 5 - PRIVATI CONVENZIONATI

I programmi rientranti nel Servizio Sociale, di assistenza e reinserimento dei soggetti bisognosi sono realizzati, con preferenza, avvalendosi della collaborazione di privati che operino nel settore del volontariato e della cooperazione sociale, in regime di convenzione con il Comune a norma del presente articolo e per l'attuazione delle finalità, dei metodi e delle attività individuate nel protocollo di intesa di cui alla deliberazione del CP n. 22/99.

Possano essere convenzionati con il Comune di Condofuri per le finalità di cui al comma 1 gli Enti le cui attività siano soggette alla disciplina fiscale disposta dal dlgs. N. 460 del 04.12.1997 e che abbiano per oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio delle attività finalizzate alla promozione umana, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà della vita, sotto l'aspetto familiare, lavorativo, sociale, sanitario, psicologico o culturale.

Tra queste possono essere convenzionate:

- le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) disciplinate dal dlgs 460/1997 e tra queste, in particolare, le cooperative di tipo "B" di cui alla legge 381/1991;
- le associazioni di volontariato costituite su base nazionale o regionale corrispondentemente ai criteri ed ai principi di cui alla legge n. 266 dell'11.08.1991;
- le associazioni di volontariato locali differenti da quelle nazionali o regionali in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 e che siano organizzate in maniera conforme ai criteri ed ai principi di cui alla legge n. 266 dell'11.08.1991;
- gli Enti ecclesiastici dotati di autonomia giuridica;

Le associazioni di volontariato locali possono essere convenzionate con il Comune ai fini di cui al comma 1 solo se costituite in forma stabile e se offrono idonee garanzie temporali, organizzative, finanziarie e di professionalità degli operatori nominativamente individuati.

La Giunta con proprio atto ammette al regime di convenzione le associazioni di volontariato locale che siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, indicando specificatamente oggetto, durata, limiti, condizioni di collaborazione, in relazione ad uno specifico programma di inserimento o assistenza.

Per essere convenzionati con il Comune di Condofuri ai fini di cui al comma precedente, i privati dovranno dimostrare l'attuale insussistenza di

cause ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione a norma della legge 31.05.1965 n. 575.

L'ammissione al regime di convenzione viene disposta dalla Giunta Municipale anche su richiesta degli interessati.

Ai fini dell'acquisizione delle disponibilità di privati di cui al presente articolo, la Giunta può anche procedere sulla base di avvisi o bandi pubblici, redatti e resi noti nelle forme opportune in relazione agli obiettivi da perseguire ed ai programmi da realizzare.

Art. 6 - MODALITA' E PROCEDURE DI COLLABORAZIONE IN CONVENZIONE

I privati di cui all' art. 5 collaborano con il Comune in regime di convenzioni stipulate sulla base del presente regolamento e dello schema tipo di convenzione approvato con il presente Regolamento, allegato A, stipulate in forma pubblica amministrativa tra il legale rappresentante dell'Ente privato ed il Responsabile del Servizio comunale.

La convenzione ha ad oggetto l'affidamento di servizi di competenza comunale al privato che si impegna ad assicurarli servendosene per attuare il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti beneficiari in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 comma 1 della legge 381/1991.

In convenzione sono stabiliti il compenso per il servizio, il numero e le qualità soggettive dei beneficiari ammissibili al progetto, le garanzie per la loro formazione professionale finalizzata al reinserimento stabile nel mondo del lavoro, sulla base delle loro attitudini e capacità, il periodo di occupazione minima e l'obbligo per il privato convenzionato di collaborare con il Servizio Sociale comunale per l'attuazione degli interventi di assistenza individuati per le specifiche individuali di ciascun beneficiario.

I privati convenzionati possono collaborare per uno o più programmi con il Servizio Sociale comunale che redige apposite relazioni di rendimento finalizzate alla conferma e rinnovo delle collaborazioni alla loro scadenza.

Le convenzioni devono essere a termine, oggetto e compenso determinati.

A mente dell' art. 5 della legge 381/1991 le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate con i soggetti di cui all'art. 4 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica.

TITOLO SECONDO

TIPOLOGIE DI ASSISTENZA E DI PROGRAMMI DI INTERVENTO

CAPO PRIMO NORME GENERALI

Art. 7 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Il Servizio Sociale persegue ed attua le finalità per cui è istituito avvalendosi delle forme e tipologie di intervento di cui al presente titolo.

Il Servizio Sociale espleta le sue funzioni o tramite programmi di assistenza in collaborazione con i privati convenzionati a norma degli articoli 5 e 6 precedenti oppure tramite interventi diretti, sia individuali che su base familiare, a norma del successivo capo terzo

Art. 8 - OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E COMPETENZA A PROVVEDERE

Ciascun intervento sia in regime di cooperazione che diretto, deve perseguire la finalità di assicurare:

- a) l'eliminazione dello stato di bisogno;
- b) la riduzione dello stato di bisogno;
- c) il sollievo temporale dello stato di bisogno;
- d) la manifestazione di solidarietà sociale della Comunità di Condofuri.

Del perseguimento dei suddetti obiettivi deve essere fatta espressa menzione nell'atto deliberativo o determinativo che dispone l'intervento con la dimostrazione della coerenza tra l'intervento disposto e l'obiettivo perseguito.

A disporre ciascun intervento è competente la Giunta con proprio atto deliberativo su relazione del Servizio Sociale.

Le deliberazioni della Giunta dispongono gli interventi con preferenza in forma di programmi.

I programmi deliberati dalla Giunta, sono eseguiti dal Servizio Sociale con propri atti determinativi.

CAPO SECONDO FORME DI INTERVENTO IN COOPERAZIONE

Art. 9 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E RECUPERO

Nelle convenzioni di cui agli artt. 5 e 6 precedenti che hanno ad oggetto l'affidamento di servizi di competenza comunale, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate in bilancio, devono essere previste clausole temporali di durata dell'attività occupazionale, che escludano l'instaurarsi di rapporti di dipendenza a tempo indeterminato.

L'occupazione deve essere finalizzata al reinserimento dei soggetti svantaggiati sia agevolando la formazione di una autonoma imprenditoria anche artigianale e sia favorendo il collocamento presso altri datori di lavoro.

Durante il periodo di occupazione, il beneficiario deve essere assistito dal Servizio Sociale che cura il superamento o la rimozione delle cause familiari e sociali che hanno causato la situazione di bisogno.

Possano essere ammessi a questa forma di assistenza i soggetti le cui condizioni personali e familiari non comportino l'assoluto pregiudizio lavorativo e che dimostrino sufficienti requisiti di idoneità all'impiego.

I requisiti di cui al comma precedente sono accertati dal Servizio Sociale in apposita relazione.

Qualora i beneficiari idonei siano in numero superiore alle tipologie ed al numero di posti disponibili presso le strutture integrate in convenzione, la scelta tra i possibili beneficiari sarà effettuata dalla Giunta sulla scorta dei seguenti criteri:

1. maggiori possibilità di reinserimento per capacità ed attitudini personali;
2. maggiore carico di famiglia;
3. maggiore situazione di bisogno;

I criteri di cui al comma precedente sono accertati, quanto al loro possesso, dal Servizio Sociale con apposita relazione.

Ove risultino segnalazioni di soggetti aspiranti da diversi Enti o Amministrazioni sottoscrittori del protocollo di intesa approvato con deliberazione Cp n. 22/99, per ciascuno di essi dovrà essere riservata una quota percentuale dei posti disponibili pari almeno al 20% del totale dei posti dei programmi e comunque in numero non inferiore a due.

Le quote riservate a ciascuna delle Amministrazioni di cui al comma precedente, se non utilizzate, si accrescono, con priorità alle quote riservate alle altre Amministrazioni sottoscrittrici del protocollo ed in mancanza rimangono a disposizione dell'Amministrazione in applicazione dei commi precedenti.

Art. 10 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E FISCALI DI COMPETENZA COMUNALE.

Ai privati convenzionati che accettino di collaborare con il Servizio Sociale comunale ex art. 5 precedente ed ai beneficiari che terminino con esito positivo i programmi di assistenza e reinserimento lavorativo, possono essere riconosciute agevolazioni tributarie e fiscali, nei limiti di cui al presente articolo.

Le agevolazioni devono essere previste nelle apposite sedi regolamentari valide per ciascun tributo o tariffa.

A tal proposito, potranno essere previste:

uno sconto su una o più annualità di ICI fino ad un massimo percentuale da determinarsi per anno in sede regolamentare;

uno sconto fino all'esenzione totale per una o più annualità relative alla TOSAP, TARSU, Canone acqua e reflue;

In ogni caso, l'agevolazione può essere concessa dalla Giunta, su relazione motivata del Servizio Sociale che indichi:

1. I risultati raggiunti nell'ambito del programma sottoscritto in convenzione;
2. La corrispondenza in termini di costi e benefici tra l'esenzione o lo sconto tributario prospettato e il ritorno di utilità pubblica ottenuto dalla collaborazione, anche in termini di aumento di occupazione;
3. Circa i beneficiari, devono essere accertate le migliorate condizioni socio economiche e familiari che giustifichino la corrispondenza di quanto richiesto al numero 2.

Ai fini di cui al presente articolo, nella convenzione redatta a norma dell'art. 5, devono essere previste le agevolazioni e subordinate a specifici risultati di gestione il cui raggiungimento formerà oggetto di accertamento secondo quanto indicato al punto n. 1 precedente.

CAPO TERZO FORME DI INTERVENTO DIRETTO

ART. 11 - CONTRIBUTI O SUSSIDI

I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro.

I contributi o sussidi consistono altresì in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole.

ART. 12 - AUSILI FINANZIARI

Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovuta a cause straordinarie, nonché per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative. La concessione ha carattere ampiamente discrezionale.

ART. 13 - VANTAGGI ECONOMICI

Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.

Le esenzioni e riduzioni di oneri possono riferirsi a carichi tributari, nei limiti in cui ciò sia previsto dai rispettivi regolamenti.

ART. 14 - CARATTERISTICHE DELLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni nelle forme di cui ai precedenti articoli hanno le seguenti caratteristiche:

- a)- erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;
- b)-esercitabilità, da parte dell'Amministrazione comunale:
 - del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;

- del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;
- della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;
- c)- opponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

ART.15 - ATTIVITÀ, INIZIATIVE, PRESTAZIONI SOVVENZIONABILI

Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:

- a)- iniziative e attività socio-assistenziali;
- b)- iniziative e attività nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione;
- c)- iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
- d)- prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale.

ART.16 - ASSISTENZA DOMICILIARE

Può essere prestato il Servizio di Assistenza domiciliare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati anche con i servizi sanitari di base.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Al Servizio in oggetto sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) cura della persona e dell'abitazione;
- b) preparazione dei pasti;
- c) disbrigo di commissioni esterne (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- d) azioni per il miglioramento dell'autonomia dell'anziano;
- e) azioni di stimolo alla socializzazione;
- f) quant'altro si ritenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

ART.17 - FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Il Comune annualmente può stanziare nel proprio bilancio delle risorse economiche a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto, e che non beneficiano del contributo previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431.

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, residenti nel Comune da almeno sei mesi, che vivono in un alloggio con un canone di affitto che conduca la situazione economica della famiglia al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

ART.18 - ALTRI SERVIZI

Tra le provvidenze possono rientrare altri servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini con lo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, culturale, o ambientale.

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea comunicazione al pubblico con manifesti pubblici da parte del servizio sociale.

ART.19 - COSTO DEI SERVIZI E TARIFFE

I cittadini ammessi a fruire dei servizi di cui all'art. 18 dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica potranno usufruire dei servizi comunali in forma gratuita o ottenere sconti sulle tariffe, a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'indicatore della situazione economica.

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

CAPO QUARTO NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.20 - DOCUMENTAZIONE

Tutte le domande presentate tendenti ad ottenere prestazioni disciplinate da questo Regolamento, o da quelli che vi daranno attuazione a norma degli articoli successivi, dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M. del 7-5-1999.

La Giunta, in sede di deliberazione di cui all'art. 2 potrà prevedere particolari documentazioni o procedure da osservarsi per l'ottenimento delle prestazioni previste per l'anno di riferimento.

ART. 21 - REGOLAMENTI ESECUTIVI PER SERVIZI SPECIFICI

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Sociale.

Le materie oggetto di intervento possono essere regolamentate, in applicazione della specifica disciplina nazionale o regionale di riferimento, con ulteriori regolamenti il cui schema sarà approvato dalla Giunta e presentato in Consiglio per l'adozione.

In mancanza di tali regolamenti e fino alla loro adozione, provvederanno la Giunta ed il Servizio applicando direttamente gli istituti di legge nazionale o regionale, ciascuno secondo la propria competenza.

I regolamenti di cui al comma due dovranno essere approvati ed adottati sulla base delle concrete e specifiche esperienze maturate nel corso delle attività di Servizio.

il Sindaco
F.to Dr Nucera Giovanni Saverio

Il Segretario Comunale
Dr S. Gatto Costantino

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio <i>Ollio Leonarda Rita</i>	PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile IL FUNZIONARIO Resp. del Servizio Ragioneria <i>Belvedere Cosimo</i>	PARERE FAVOREVOLE Sotto il profilo della legittimità IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Salvatore Gatto Costantino
---	--	---

Annotato, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa di L. Al cap. del bilancio

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE

Data _____

Prot. N. <u>4442</u> li <u>20 LUG 2000</u> Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi degli artt. 32 e 45 della legge n.142/90 . IL MESSO COM.le _____ IL SEGRETARIO COM.le _____	PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL _____ AL _____ Reg. _____ IL MESSO COMUNALE _____
Prot. N. _____ li _____ Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi con contemporaneo invio al : <input type="checkbox"/> PREFETTO DI REGGIO CALABRIA (ai sensi dell'art. 16 l. 55/1990) <input type="checkbox"/> AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 45 c.2° L. N. 142/90) IL SEGRETARIO COMUNALE _____	CONTROLLO SU RICHIESTA Prot. N. _____ li _____ La presente deliberazione è stata trasmessa al CO: RE: CO: per iniziativa : <input type="checkbox"/> della Giunta - art. 45, comma n. 1 L. N. 142/90 <input type="checkbox"/> su richiesta dei Consiglieri - art. N 45, L. 142/90 <input type="checkbox"/> su richiesta della Prefettura IL SEGRETARIO COMUNALE _____
ESITO DEL CO.RE.CO. Ricevuta il _____ con n. _____ <input type="checkbox"/> ELEMENTI INTEGRATIVI Richiesta n. _____ del _____ Risposta n. _____ del _____ Ricevuta n. _____ del. _____ <input type="checkbox"/> ANNULLAMENTO Seduta del _____ decisione n. _____ <input type="checkbox"/> NON RILEVA VIZI Seduta del _____ n. _____	<input type="checkbox"/> La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.47 c. 2 L. 142/90, in quanto decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione. <input type="checkbox"/> ai sensi dell'art.47 c. 3 L. 142/90, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. <input type="checkbox"/> decorsi 20 giorni, senza rilievi, dalla ricezione da parte del CO.RE.CO di REGGIO CALABRIA : <input type="checkbox"/> dell' Atto (Art. 46 c. 1 L. 142/90) <input type="checkbox"/> degli Elem Int. di Giudizio (Art. 46 c. 4) Li _____ IL SEGRETARIO COM.le _____